II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1989

recante terza modifica alla decisione 89/224/CEE della Commissione che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio del Belgio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/3/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 88/529/CEE della Commissione, del 7 ottobre 1988, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dal Regno del Belgio [3],

considerando che l'andamento della situazione sanitaria ha indotto le autorità belghe a prendere, conformemente al piano citato, misure che garantiscono la tutela zoosanitaria e il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenni a certe regioni;

considerando che, in seguito all'andamento favorevole della situazione sanitaria, la Commissione ha adottato la decisione 89/224/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 89/553/CEE [5], che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio belga;

considerando che nelle regioni di cui è previsto il riconoscimento di « ufficialmente indenni » da peste suina non si è constatato alcun focolaio della malattia e la vaccinazione è cessata da più di 15 mesi;

considerando che per conservare tale qualifica alle regioni da riconoscere come ufficialmente indenni da peste suina, vengono applicate le misure previste dall'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 80/1095/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 89/224/CEE della Commissione, il testo del trattino è sostituito dal seguente:

« — Le province delle Fiandre orientali, Fiandre occidentali, Liegi, Lussemburgo, Namur, Brabante, Henegouwen e Limburgo. »

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.
[3] GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 78.
[4] GU n. L 92 del 5. 4. 1989, pag. 25.
[5] GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 18.